

FISCALITA' SULLE PRESTAZIONI MATURATE AL 31/12/2000

TIPO DI PRESTAZIONE	VECCHI ISCRITTI (classe "A")	NUOVI ISCRITTI (classi "B" e "C")
Liquidazione del capitale per "PENSIONAMENTO" (*) o PREMORIENZA	Sulla somma dei contributi versati, <i>al netto dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua</i> , si applica la tassazione separata con l'aliquota conteggiata e denunciata al Fondo dal datore di lavoro per la liquidazione del Trattamento di fine rapporto lavoro (T.F.R.). Sui rendimenti maturati, si applica la ritenuta d'imposta del 12,50%.	Sull'importo del capitale da liquidarsi, <i>al netto sia dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull'intero TFR) versato al Fondo</i> , si applica la tassazione separata con aliquota fiscale calcolata dal Fondo.
Liquidazione del capitale per "RISCATTO ANTICIPATO"		
Liquidazione di "ANTICIPAZIONI" sul capitale maturato		
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – RITA	Sulla somma dei contributi versati, <i>al netto dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua</i> , si applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). Sui rendimenti maturati, si applica la ritenuta d'imposta del 12,50%.	Sull'importo del capitale da liquidarsi, <i>al netto sia dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4% della retribuzione annua, sia della riduzione di imponibile riconosciuta sulle quote di TFR (o sull'intero TFR) versato al Fondo</i> , si applica la tassazione separata con aliquota del 15%.
"RENDITA" sull'intera posizione o su una quota di essa (*)	Sull'87,5% dell'importo erogato si applica la tassazione corrente IRPEF a seguito delle informazioni ricevute dal Casellario dei Pensionati (INPS); l'interessato, se in possesso di altri redditi diversi da quelli pensionistici, dovrà verificare l'obbligo o la facoltà di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi	

(*) Per i nuovi iscritti, la prestazione è erogabile, al massimo, al 50% del capitale. Può essere percepita interamente in forma di capitale qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.